Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della cultura UFC

Luglio 2024

Promemoria

Aiuti finanziari per le spese d'esercizio di musei e collezioni di terzi (contributi d'esercizio)

Breve descrizione

Per salvaguardare il patrimonio culturale, l'Ufficio federale della cultura (UFC) può versare aiuti finanziari per le spese d'esercizio di musei.

L'UFC può sostenere solo i musei che vantano un irradiamento e una qualità d'importanza nazionale, possiedono collezioni uniche e significative per il patrimonio culturale della Svizzera e svolgono attività di mediazione innovative e diversificate.

Gli aiuti finanziari dell'UFC sono sussidiari e ammontano al massimo al 30 per cento delle spese annuali complessive del museo e al minimo a 150 000 franchi. Si tratta di contributi ricorrenti annualmente per il periodo 2027–2030.

Presentazione delle richieste

Le richieste devono essere presentate **tra il 1° agosto 2024 e il 30 novembre 2024** sulla Piattaforma per i contributi di sostegno UFC.

Sono disponibili istruzioni su come redigere e presentare le richieste.

Valutazione delle richieste

La valutazione delle richieste è svolta sulla base dell'articolo 10 della legge dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS *442.1*) e dell'ordinanza del DFI del 29 novembre 2016 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (regime di promozione DFI; RS *442.121.1*).

Nella valutazione viene anzitutto verificato che siano soddisfatti i **requisiti di promozione formali** di cui all'articolo 6 LPCu e all'articolo 4 del regime di promozione, secondo cui i musei devono:

- essere d'**interesse nazionale**;
- possedere una collezione costituita principalmente da **Helvetica**;
- disporre di una **strategia collezionistica e gestionale**;
- essere istituzioni **permanenti**, aperte al **pubblico**, al servizio della società e del suo sviluppo;
- acquisire, conservare, studiare, far conoscere ed esporre **testimonianze materiali e immateriali** dell'umanità e del suo ambiente a fini di studio, educazione e diletto;
- disporre di un **impegno vincolante di finanziamento pubblico** a livello cantonale o comunale, di importo almeno equivalente al contributo federale (minimo fr. 150 000), non comprese le prestazioni in natura e le prestazioni in servizi;
- riconoscere e applicare il **Codice etico del 4 novembre 1986 del Consiglio internazionale dei musei (ICOM)** e i **Principi della Conferenza di Washington** del 3 dicembre 1998 applicabili alle opere d'arte confiscate dai nazisti.

Se **i requisiti di promozione formali sono** soddisfatti, le richieste sono valutate sulla base di tre **criteri di promozione materiali** di cui all'articolo 8 del regime di promozione DFI:

Per la valutazione specialistica delle richieste l'UFC può farsi coadiuvare da esperti esterni.

Nel decidere circa l'ammontare dei contributi si ponderano i singoli criteri di promozione e i rispettivi indicatori. È data priorità alle richieste che nel complesso soddisfano meglio i criteri di promozione.

Decisione

L'UFC decide circa l'erogazione dei contributi d'esercizio e ne informa i musei richiedenti entro la fine di giugno 2025. Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Versamento del contributo d'esercizio

L'UFC conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi d'esercizio, nei quali disciplina segnatamente la durata, l'ammontare dell'aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

Il versamento del contributo d'esercizio annuale può avvenire in più rate. L'importo definitivo è versato nel corso dell'anno di sussidio sulla base del rendiconto dell'anno precedente previsto dal contratto di prestazioni.

Basi giuridiche

- Articolo 10 della legge dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS *442.1*);
- Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu; RS *442.11*);
- Ordinanza del DFI del 29 novembre 2016 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale (RS *442.121.1*);
- Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS *616.1*).

Informazioni

Ufficio federale della cultura, Sezione musei e collezioni; Marco Eichenberger, tel. 058 464 72 28, msn@bak.admin.ch.